

**STATUTO SOCIALE**

**Articolo 1) - DENOMINAZIONE SOCIALE**

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata, senza scopo di lucro, "TERRE DEL SESIA Società consortile a responsabilità limitata" brevemente denominata anche "TERRE DEL SESIA S.c.a.r.l.", riconosciuta quale Gruppo di Azione Locale ai sensi degli articoli da 42 a 44 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), nonché ai sensi degli articoli da 32 a 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

**Articolo 2) - SEDE**

La società' ha sede legale in Varallo Sesia (VC). L'assemblea dei soci nei modi di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia sia all'estero.

**Articolo 3) - DURATA**

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con decisione dell'assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello Statuto.

**Articolo 4) - OGGETTO**

La Società ha lo scopo di operare, in modo coordinato con gli enti territoriali e le associazioni che rappresentano gli interessi privati e comunitari, alla pianificazione e alla gestione dello sviluppo del territorio dell'Unione Montana Valsesia e dei Comuni facenti parte del G.A.L. (Gruppo d'Azione Locale) TERRE DEL SESIA.

Lo strumento identificato consiste nella partecipazione a programmi comunitari di finanziamento e nella gestione dei fondi europei per valorizzare le risorse locali, favorire la crescita in termini economici e sociali del territorio di competenza e della popolazione interessata.

La società opera principalmente nell'ambito delle fonti di finanziamento del progetto LEADER e partecipa alla rete europea LEADER.

La società potrà operare esclusivamente sulla gestione dei fondi europei, su iniziative e programmi pubblici a livello comunitario, nazionale o regionale e comunale, a favore dello sviluppo dei soci, degli enti locali, delle imprese e delle associazioni operanti nel territorio GAL.

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'attività della società consisterà:

- nell' elaborazione di strumenti programmatici e progettuali, ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione, attraverso i quali reperire contributi e finanziamenti a livello locale,

regionale, nazionale e comunitario utili ad adottare ogni

misura di sostegno all'economia, all'occupazione e alla qualità della vita della popolazione residente sul territorio;

- nello sviluppo di azioni per rendere stabile l'insediamento della popolazione sul territorio;

- nell'avviare azioni tese al ripopolamento anche predisponendo iniziative di accoglienza, formazione ed avviamento al lavoro per immigrati;

- nel promuovere la tutela ambientale attraverso interventi di salvaguardia e valorizzazione;

- nel gestire interventi di sostegno all'agricoltura in forma multisettoriale;

- nello sviluppare le attività turistiche integrandole con la valorizzazione ambientale, storico-culturale ed agro-alimentare;

- nell'innovare ed incrementare l'attività artigianale e produttiva anche collegate alle tradizioni locali;

- nel rendere compatibili ed integrati i diversi settori produttivi;

- nel favorire la diversificazione e l'innovazione tecnologica sia dei prodotti sia dei processi;

- nel promuovere e diffondere il concetto di qualità ed il legame con la cultura del territorio;

- nel garantire ed implementare i servizi alla popolazione promuovendo i servizi sociali, assistenziali, sanitari finalizzati al miglioramento della qualità della vita con particolare riguardo alle fasce deboli;

- nel garantire e promuovere servizi innovativi all'impresa, sviluppare infrastrutture e sistemi informativi e gestionali di rete.

- nello svolgimento di attività di marketing, pubblicità ed informazione;

- nel reperimento di fondi a livello locale, regionale, nazionale e comunitario anche per conto di soggetti terzi.

La società potrà agire sul territorio compiendo azioni dirette di assistenza tecnica allo sviluppo ovvero azioni dirette ed indirette di formazione professionale, aiuti all'assunzione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale, naturalistico e paesaggistico, sviluppo dell'artigianato, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti locali. La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate anche in collaborazione con territori limitrofi e attraverso partner-ship inter-territoriali.

La società potrà inoltre compiere operazioni finanziarie ritenute dall'amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà assumere sia direttamente sia indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi e altri organismi aventi oggetto statutario analogo, connesso o complementare al

proprio, potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La società opera attenendosi a criteri di economicità.

**Articolo 5) - COMPONENTI DELLA SOCIETA'**

Possono fare parte della società: persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici e privati, associazioni, ed altre forme di aggregazione riconosciute dalla legislazione vigente che a giudizio dell'assemblea dei soci siano in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale. Nessun socio potrà detenere una quota di partecipazione superiore al 25% del capitale sociale.

**Articolo 6) - AMMISSIONE DEI SOCI**

Per l'ammissione alla società gli aspiranti soci devono inoltrare domanda all'organo amministrativo che investirà l'assemblea ordinaria per ogni decisione in merito. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni già adottate dagli organi della società impegnandosi ad accettarle nella loro integrità. I soci che entrano a fare parte della società sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento delle quote sottoscritte e degli oneri previsti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

**Articolo 7) - CONTRIBUTI DA TERZI**

Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzione una tantum, annuali o pluriennali istituti di credito, organismi economici, Fondazioni, istituti scientifici, enti pubblici e privati, sia nazionali che comunitari, che condividono gli scopi sociali della società. La contribuzione una tantum non costituisce diritto a partecipazioni.

**Articolo 7 bis) - CONTRIBUTI DAI SOCI**

- L'Organo Amministrativo sottopone all'assemblea annualmente, ovvero ad inizio programmazione LEADER, un programma di massima delle iniziative e degli investimenti della società, il valore dei contributi pubblici assegnati ed i costi di funzionamento societari. Al riguardo, deve essere presentato il piano di riparto dei costi di gestione e funzionamento eventualmente non coperti dai contributi pubblici comunitari, secondo un principio di proporzionalità tra i soci. I contributi annui a copertura dei costi d'esercizio confluiranno a conto economico, le eventuali eccedenze potranno concorrere a formare il patrimonio netto della società ovvero essere destinati a progetti di sviluppo dell'area GAL.

- Ai sensi dell'art. 2615 ter, ed al fine di assicurare il funzionamento della società e di disporre di un flusso di mezzi finanziari atto a coprire i costi di gestione, è fatto obbligo ai soci di versare, sulla base di modalità, criteri e

termini individuati dall'Assemblea ordinaria dei soci e su richiesta dell'Organo Amministrativo, contributi in danaro. L'Organo Amministrativo potrà richiedere i contributi solo nei limiti di un'effettiva utilità, al fine di garantire il perseguimento dello scopo consortile e di procurare ai soci i consequenziali vantaggi.

- In occasione di eventi non ripetitivi o di investimenti straordinari, anche limitatamente a particolari categorie di soci, solo con il consenso degli stessi e senza alcun obbligo per i dissenzienti, su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea, potrà richiedere ai soci, in aggiunta ai contributi annuali come sopra determinati, il versamento di contributi straordinari in denaro a favore della società.

- La partecipazione ai Bandi Pubblici emessi dalla società sarà consentita esclusivamente agli Enti Locali Soci (e agli abitanti/associazioni/imprese ivi residenti aventi diritto ai sensi della normativa) in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla società.

- Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzione una tantum, annuale o pluriennale, istituti di credito, organismi economici, fondazioni, istituti scientifici, enti pubblici e privati, sia nazionali che comunitari, che ne condividono gli scopi sociali. Tale contribuzione è a fondo perduto e non costituisce diritto a partecipazioni.

#### **Articolo 8) - PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 Codice Civile;

- dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio e dai contributi versati dai soci e a tale scopo destinati;

- dalle eventuali contribuzioni di cui agli artt. 7 e 7/bis del presente statuto.

Qualora il capitale sociale dovesse subire delle perdite, l'assemblea potrà deliberare il reintegro da parte dei soci stessi stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto stabilito dal Codice Civile in materia.

#### **Articolo 9) - CAPITALE**

Il capitale sociale della società è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero centesimi) diviso in numero 1000 (mille) quote del valore nominale unitario di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero centesimi).

#### **Articolo 10) - FINANZIAMENTI**

Alla società è consentita l'acquisizione di fondi con l'obbligo di rimborso presso coloro che sono iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione pari almeno al 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. La raccolta presso soci non può comunque avvenire con strumento

"a vista" o collegati all'emissione o gestione di mezzi di pagamento.

**Articolo 11) - TRASFERIMENTI DI QUOTE**

Le quote della società sono trasferibili, salva clausola di prelazione. In caso di trasferimento delle quote spetta agli altri soci il diritto di prelazione così regolato: il socio cedente deve offrire agli altri soci, in proporzione alle quote da costoro possedute, le proprie quote indicando prezzo, condizioni della cessione e nominativo dell'eventuale acquirente. L'offerta deve essere comunicata per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, entro 15 giorni dal ricevimento deve informare i soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se i soci che esercitano la prelazione sono più di uno, le quote offerte sono ripartite tra tutti in proporzione al numero delle quote già di rispettiva appartenenza. Se il socio non esercita la prelazione entro il termine di 30 giorni da quando riceve l'avviso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ne decade ed il trasferimento può avere luogo ma solo nei confronti del terzo acquirente indicato nella lettera di offerta ed alle condizioni ivi specificate dall'offerente. La società deve rifiutarsi di annotare nel libro soci il nome dell'acquirente le cui quote siano state trasferite senza l'osservanza delle prescrizioni che precedono. Sono subordinati a tale vincolo anche i trasferimenti tra società o enti già soci.

**Articolo 12) - DIRITTO AL VOTO**

Ogni quota attribuisce il diritto al voto.

**Articolo 13) - ORGANI DELLA SOCIETA'**

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio sindacale.

**Articolo 14) - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'assemblea è ordinaria o straordinaria a seconda dell'oggetto, come stabilito dal Codice Civile. Può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si tenga mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede; tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

L'assemblea ordinaria annuale deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine prorogabile dal Consiglio di Amministrazione fino a sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano. La convocazione

dell'assemblea è fatta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata o PEC contenente l'indicazione di:

- giorno,
- ora,
- luogo dell'adunanza,
- elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita solo quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. In mancanza del Presidente qui designato l'assemblea lo nomina a maggioranza dei presenti. Con la stessa maggioranza i presenti nominano il segretario, salvo che il verbale sia redatto da notaio per prescrizione di legge o per determinazione del Consiglio di Amministrazione. Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel libro soci da almeno cinque giorni prima di quello fissato per assemblea. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altra persona mediante delega scritta conferita nel rispetto delle norme del Codice Civile.

**Articolo 15) - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. La straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 75% del capitale sociale.

**Articolo 16) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'amministrazione spetta ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri, sempre in numero dispari. Alla componente privata spetta il Presidente ed un numero pari alla metà più uno dei consiglieri componenti. Alla componente pubblica spetta l'eventuale vice Presidente ed un numero pari alla metà meno uno dei consiglieri componenti. I componenti di nomina pubblica e privata sono proposti dalle rispettive componenti ed eletti con votazione separata e limitata dei soci pubblici e privati. L'elezione del Consiglio di Amministrazione verrà fatta dall'assemblea dei soci mediante presa d'atto delle rispettive nomine. Gli amministratori durano in carica tre anni. Sono rieleggibili e revocabili in qualsiasi momento per giusta causa salvo il disposto degli articoli 2459 e 2459 C.C.

**Articolo 17) - POTERI**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per compiere le operazioni comprese nell'oggetto sociale. Ha inoltre i poteri di iniziativa ed i poteri esecutivi funzionali all'oggetto stesso. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura l'esecuzione delle deliberazioni consiliari, l'eventuale vice Presidente è investito di identici poteri da esercitarsi in funzione vicaria, gli amministratori delegati hanno le attribuzioni loro conferite con apposita delega. Il Consiglio di Amministrazione si doterà di regolamenti che disciplineranno le modalità di svolgimento delle sue attività anche in relazione all'attuazione dei programmi comunitari per la gestione dei fondi strutturali. La firma e la rappresentanza legale della società in giudizio e verso i terzi spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza al vice Presidente.

**Articolo 18) - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente scelto tra i consiglieri nominati dalla componente privata. Può inoltre nominare un solo vice Presidente vicario.

**Articolo 19) - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente o, in funzione vicaria dal vice Presidente, a mezzo di lettera raccomandata spedita agli amministratori ed ai sindaci almeno otto giorni prima della riunione. E' ammessa la convocazione telegrafica, per fax o per posta elettronica con preavviso almeno di 48 ore qualora esistano particolari motivi di urgenza. La seduta può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione o videoconferenza. In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede; tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

**Articolo 20) - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e a maggioranza assoluta dei presenti.

**Articolo 21) - COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio Sindacale, se istituito, nei casi previsti dal Codice Civile sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea e funzionanti ai sensi di legge.

**Articolo 22) - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite che devono essere discussi ed approvati dall'assemblea dei soci.

**Articolo 23) - UTILI**

Poichè la Società consortile non ha fini di lucro, gli eventuali utili netti dell'esercizio verranno ripartiti nel seguente modo: - il 5% alla riserva legale fino a un quinto del capitale sociale; - il 10% a un fondo di riserva per fondo rischi futuri; - il rimanente a riserva straordinaria da investire secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Gli utili non potranno essere ripartiti ai soci in alcun modo.

#### **Articolo 24) - RECESSO**

Oltre ai casi previsti dalla legge può recedere dalla società il socio che abbia perso i requisiti richiesti all'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'assemblea ordinaria constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso ed a provvedere conseguentemente. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio stesso. Qualora il socio abbia degli impegni in corso questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

#### **Articolo 25) - ESCLUSIONE**

L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'assemblea ordinaria nei confronti del socio che:

- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto e delle deliberazioni della società;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perso anche uno solo dei requisiti di cui all'Art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante o via PEC.

La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio arbitrale di cui all'art.27.

L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione. Trascorsi 30 giorni senza che la deliberazione sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante. Al socio escluso spetta la sola quota di capitale sociale.

#### **Articolo 26) - SCIoglimento**

In caso di scioglimento della società l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze. Il residuo fondo che risultasse alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'assemblea.

#### **Articolo 27) - CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia sia per l'interpretazione sia per l'esecuzione del presente statuto sarà decisa da tre arbitri amichevoli compositori esonerati da ogni vincolo di



procedura, nominati con le formalità e la procedura di cui all'art. 810 C.P.C.. L'arbitrato sarà irrituale e gli arbitri decideranno pertanto "ex bono et equo" quali amichevoli compositori.

**Articolo 28) - RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia oltre alle normative Comunitarie e regionali inerenti particolari iniziative sostenute da finanziamenti pubblici.

FIRMATO GILARDI FRANCO

FIRMATO

PAOLA PONZANA NOTAIO